



COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PROVINCIALE DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Approvato con Delibera del Consiglio n° 0013 del 14 Gennaio 2008 - Verbale n° 0976/2008
Reso esecutivo in data 14 Gennaio 2008

Regolamento per la Formazione Continua

BASATO
SUL REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



**COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

Regolamento per la Formazione Continua

**CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA (2006-2010)**

Presidente: Geom. STEFANO DAINESI
Segretario: Geom. MAURO MARCHI
Tesoriere: Geom. ALBERTO LODI
Consiglieri: Geom. STEFANO BATISTI
Geom. STEFANO BONI
Geom. CLAUDIO CASINI
Geom. STEFANO CURIONI
Geom. GIUSEPPE DE LAURENTIS
Geom. ROBERTO GALLIERI
Geom. MARCO MAGLI
Geom. MASSIMO MAGLI
Geom. GUALTIERO PARMEGGIANI
Geom. SILVIA ROSANO
Geom. VANNI SALICINI
Geom. ALBERTO TALAMO

**COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
CONTINUA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA**

Consigliere
Responsabile: Geom. CLAUDIO CASINI
Coordinatore: Geom. UBALDO GARGIULO
Segretario: Geom. ANTONIO LORENZANO
Membri: Geom. FABIO ATTI
Geom. ADRIANO BORRI
Geom. FABIO BRAGAGLIA
Geom. FAUSTO CERVINI
Geom. PAOLO GUERMANI
Geom. ANDREA MISTRI
Geom. STEFANO SGHINOLFI
Geom. VITTORIO ZANDI

*Redatto dalla Commissione per la Formazione Continua del Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna
Impaginazione e progetto grafico a cura del Comitato Carta Stampata*

FEBBRAIO 2008

SOMMARIO

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA

INTRODUZIONE	4
TITOLO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	7
Articolo 1	
<i>Oggetto</i>	7
Articolo 2	
<i>Ambito di applicazione</i>	7
Articolo 3	
<i>Definizioni</i>	7
TITOLO II	
SVOLGIMENTO FORMAZIONE	8
Articolo 4	
<i>Ambito della formazione continua</i>	8
Articolo 5	
<i>Credito Formativo Professionale (CFP)</i>	8
Articolo 6	
<i>Attività formativa</i>	9
Articolo 7	
<i>Altra attività formativa</i>	10
Articolo 8	
<i>Riconoscimento crediti formativi professionali</i>	10
TITOLO III	
APPLICAZIONE	12
Articolo 9	
<i>Applicazione</i>	12
Articolo 10	
<i>Periodo formativo</i>	12
Articolo 11	
<i>Livello minimo di formazione</i>	13
Articolo 12	
<i>Sospensione</i>	13
Articolo 13	
<i>Entrata in vigore</i>	13
Articolo 14	
<i>Norma transitoria</i>	14

INTRODUZIONE

Preso atto che il Consiglio Nazionale Geometri ha espresso i seguenti postulati, qui riportati:

Il Consiglio Nazionale Geometri

Visto l'articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve “mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali”

- Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006
 - Considerato quanto segue:
 - (1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all'esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico;
 - (2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare una *“economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010”* in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
 - (3) La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività.
 - (4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all'esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.
 - (5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il riconoscimento automatico delle professioni in tutta l'Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. È stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè *“professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività”* per cui l'esercizio della professione *“è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest'ultima dai rispettivi ordini professionali”* che *“garantiscono e perfezionano la professionalità la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante”*. La formazione è un'attività che garantisce e perfeziona la professionalità.
-

- (6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.
- (7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del «*capitale umano*».
- (8) È necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un'analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l'orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.
- (9) La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità.
- (10) La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche.
- (11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del "sistema lavoro" hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative "quadro" e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l'arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.
- (12) Lo sviluppo dell'attività professionale si può ritenere esteso per un periodo di tempo di trentacinque anni ne consegue che per garantire una corretta formazione continua occorra conseguire, in tale periodo temporale, almeno numero 740 crediti formativi professionali.

CIÒ PREMESSO

Il Collegio dei Geometri di Bologna ritiene che la formazione continua, oltre a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività, generi (secondo gli indirizzi europei) un miglioramento del «*capitale umano*» e un ampliamento di conoscenze/competenze dello stesso.

Pertanto, al fine di coordinare e gestire il processo formativo, viene costituito presso il Collegio Dei Geometri della Provincia di Bologna il

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE

Tale Dipartimento è costituito dal Consiglio Direttivo in carica pro-tempore, dalla Commissione per la Formazione Continua nei suoi membri in carica pro-tempore, e da tutte le altre Commissioni Consultive in essere presso il Collegio.

DIPARTIMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA PROFESSIONALE

Composizione e compiti della Commissione

La **Commissione Formazione** Continua Professionale è attualmente costituita da n° 9 membri effettivi coordinati da uno di essi eletto mediante voto segreto dall'Assemblea dei Membri Effettivi della Commissione. Il Coordinatore, avente funzioni nella Commissione di Presidente sceglierà, fra i membri effettivi il proprio segretario ed un sostituto avente funzione di supplente in caso di impedimento del Presidente. Il Presidente coordinatore avrà facoltà di rappresentanza presso le altre Commissioni paritetiche regionali e nazionali.

I compiti della Commissione Formazione sono i seguenti:

- a) analizzare e valutare le strategie del Collegio in materia di Formazione dei propri iscritti, con la funzione di organo di consultazione e proposizione al Consiglio Direttivo;
- b) analizzare e valutare le modifiche al presente regolamento e all'esito proporle al Consiglio Direttivo per la relativa ratifica;
- c) analizzare, valutare, e proporre come consoni al presente Regolamento tutti i Corsi proposti da Enti, Società e Facoltà Universitarie o comunque Organizzazioni Culturali in genere, e, a seguito di tale valutazione proporre al Consiglio Direttivo il numero di crediti ordinari facenti capo a tale corso ed, eventualmente, quelli speciali da richiedere al Consiglio Nazionale Geometri.

Collaborazione tra Commissione e Consiglio Direttivo

Il processo di collaborazione tra la Commissione Formazione e il Consiglio Direttivo del Collegio avverrà:

- 1) mediante riunione plenaria con il Consiglio per l'illustrazione di necessità, problematiche varie o comunque quando l'importanza degli argomenti sia tale che comporti una dialettica congiunta fra le due parti;
- 2) mediante semplice comunicazione delle deliberazioni alla Segreteria del Collegio e ai Consiglieri referenti, con indicata: l'urgenza, il fabbisogno economico indicativo, e la richiesta di approvazione entro un termine possibile ai fini della delibera stessa;
- 3) mediante richiesta di audizione del Presidente Coordinatore e del proprio Segretario con il Consiglio Direttivo, quando le motivazioni della delibera comportino la necessità di un dialogo personale di esplicazione allo stesso Consiglio;
- 4) mediante richiesta di audizione dell'intera Commissione, quando esistano necessità di carattere sia regionale e nazionale affinché la stessa Commissione possa avere l'eventuale supporto di uno o più Consiglieri in tale fase. Sono ammesse in tutte le fasi sia istanze di maggioranza che di minoranza rispetto al numero dei Commissari nominati, solo e quando esistano momenti importanti nell'ambito delle deliberazioni stesse.

Rappresentanza del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è stabilmente rappresentato presso la Commissione da uno o più Consiglieri Referenti, ai quali, in sede di istruttoria i Commissari potranno sempre e comunque rivolgersi, per qualsiasi necessità.

Il Consigliere o Consiglieri referenti saranno quelli che illustreranno al Consiglio Direttivo le varie richieste e soluzioni proposte nell'ambito del presente regolamento, al fine del dibattito Consigliare e relativa approvazione o meno ovvero remissione in Commissione.

Il Consiglio Direttivo delibera nel merito delle proposizioni accolte da parte della Commissione e di contro può sollecitare la stessa Commissione ad attivarsi in determinati campi e strategie di Categoria.

Rapporti con le altre Commissioni

Nel caso in cui le valutazioni della Commissione Formazione interagiscano con quelle di altre Commissioni costituite presso il Collegio Provinciale di Bologna, in tutti i settori professionali, il Coordinatore ha l'obbligo di convocare la/le prefata/e Commissione/i interessata/e ai lavori di quella della Formazione per il dibattito comune con emissione di un verbale congiunto di valutazione ed analisi che diverrà pertanto comune alle commissioni coinvolte, ma sotto la responsabilità e direzione della Commissione Formazione che per titolarità ne avrà massima facoltà di rappresentazione presso tutti gli Organi istituzionali (Commissioni del CNG-Commissioni Regionali - Consiglio Direttivo di Bologna).

La sopra-estesa articolazione costituisce di fatto il Dipartimento della Formazione Continua Professionale presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina **lo Sviluppo Professionale Continuo** di ogni iscritto all'Albo.

La "formazione professionale continua" è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicato a tutti gli iscritti all'Albo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) **«evento formativo»**; evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale;
- (b) **«seminario»**; acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale;
- (c) **«corso di formazione»**; acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale, consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline inquadrata nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio;

- (d) **«verifica finale»**; valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione;
- (e) **«credito formativo professionale (CFP)»**; il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al "geometra libero professionista" per il perseguimento della formazione professionale continua;
- (f) **«relatore»**; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di presentare o svolgere una relazione in un *seminario*;
- (g) **«libero docente»**; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di svolgere attività di insegnamento in un *corso di formazione*;
- (h) **«tutor»**; esperto "libero docente" incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un "corso di formazione";

TITOLO II

SVOLGIMENTO FORMAZIONE

Articolo 4

Ambito della formazione continua

1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del «geometra» nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale.
3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscritto lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati

Articolo 5

Credito Formativo Professionale (CFP)

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista.
 2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali.
 3. Il CFP, generalmente, è riferito al tempo impiegato (ora = credito) è in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo; deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo-professionale.
-

Articolo 6

Attività formativa

1. Il Consiglio Nazionale predispone i contenuti degli eventi formativi avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.
 2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, dagli enti di Categoria (comitati regionali, associazioni di categoria, ecc.) dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati.
 3. Raccolta e validazione proposte di soggetti terzi
 - a) Formazione “a catalogo”
 - Entro il 31 ottobre il Consiglio Direttivo del Collegio emana il Bando per invitare Enti di formazione a presentare, entro 30 giorni, proposte relative ai settori disciplinari /discipline di cui alla Norma di Attuazione del Regolamento così come riassunte nell'allegato A del presente regolamento.
 - Entro il 15 Dicembre la Commissione Formazione Continua del Collegio esamina i documenti ricevuti, li valuta e formula, per ciascun evento, la proposta di attribuzione dei crediti formativi da sottoporre al Consiglio per l'approvazione
 - Il Consiglio Direttivo del Collegio, nella prima seduta utile, esamina le risultanze della Commissione, delibera in merito e pubblica le proposte formative per l'anno successivo
 - b) Formazione “libera”
 - Tutte le proposte formative che pervengono al Collegio oltre i termini di cui al punto a), saranno pubblicate sul sito web del Collegio.
 - I crediti formativi, riferiti a tali attività, saranno valutati ed eventualmente riconosciuti dal Presidente, con l'ausilio della Commissione Formazione, al termine del periodo formativo, su specifica richiesta del Geometra, secondo i criteri di cui all'art. 8.
 - Le proposte formative pervenute singolarmente, al di fuori di quanto previsto dal punto a), potranno essere inviate, se ritenute meritevoli di attenzione, dal Presidente alla Commissione, per le valutazioni del caso e l'attribuzione dei crediti formativi relativi.
 - c) Formazione “istituzionale”
 - Le varie Commissioni di settore entro i termini di cui al punto a) formulano le proprie proposte di aggiornamento/formazione professionale che saranno esaminate dal Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione Formazione, al fine dell'ottenimento della validazione.
 - Le proposte di altri Collegi, degli organi Nazionali Istituzionali di Categoria (CNG e Cassa) e delle Associazioni Nazionali di Categoria vengono pubblicate nel sito del Collegio e/o inviate per e-mail agli iscritti all'Albo.
 4. Alla conclusione di ogni evento deve essere rilasciato all'iscritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione della durata del corso e del tema trattato, al fine del riconoscimento dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell'articolo 8 comma 1.
-

In via transitoria per l'anno 2008 l'attività di cui al punto a) viene attivata tramite l'emissione di un BANDO con scadenza 20 Dicembre e l'attività di valutazione da parte della Commissione Formazione verrà effettuata entro il 15 Gennaio 2009.

Articolo 7

Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'articolo 4 comma 2, le seguenti attività:
 - a) relazioni in convegni, seminari ecc.;
 - b) pubblicazioni attinenti alla attività del Geometra;
 - c) lezioni in corsi, master ecc;
 - d) docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
 - e) superamento di esami in corsi universitari.
2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d) non produrrà alcun riconoscimento del CFP
3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente del Collegio di appartenenza rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell'evento formativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 8

Riconoscimento crediti formativi professionali

1. All'«evento formativo» sono attribuiti, di norma e salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, i crediti formativi professionali minimi (CFP) come evidenziato dalla seguente tabella:

Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora di formazione
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con verifica finale	1 CFP per ogni ora di formazione più 3 CFP per la verifica finale
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con verifica finale e periodo di <i>tutorage</i>	1 CFP per ogni ora di formazione più 5 CFP per la verifica finale e periodo di <i>tutorage</i>
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora del seminario
Acquisizione di “crediti universitari” ottenuti da superamento di esami universitari	1 CFP corrispondono ai crediti universitari riconosciuti

Partecipazione a master universitari riconducibili agli standard qualitativi	2 CFP per ora di durata del master
Predisposizione della lezione e attività di libero docente	6 CFP per ora di lezione
Attività di <i>tutorage</i>	2 CFP per ogni ora di lezione tenuta nel corso
Attività di relatore in convegni, seminari attinenti agli standard qualitativi	3 CFP a intervento
Redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli standard qualitativi ovvero dispense finalizzate ai corsi di preparazione al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione	3 CFP ciascuno

I crediti formativi professionali sono attribuiti, sulla base della tabella che precede salvo quanto previsto dal comma 2, dal Consiglio Nazionale oppure dal Consiglio di Collegio.

2. Il Consiglio Nazionale, su richiesta del Consiglio del Collegio e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'articolo 6) oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, valutando i seguenti elementi:
 - a) finalità, contenuto, modalità e durata dell'evento formativo;
 - b) qualifica dei docenti, relatori, tutors;
 - c) modalità di svolgimento e contenuto dell'esame;
 - d) corrispondenza ai contenuti dello standard di qualità di cui all'articolo 23 lettera a) del Codice Deontologico.
3. Il Consiglio Nazionale, su richiesta motivata del singolo iscritto e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'articolo 7) oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, valutando i seguenti elementi:
 - a) impegno, finalità e contenuto nella predisposizione e redazione della relazione;
 - b) importanza e livello della manifestazione in cui verrà presentata la relazione o tenuta la docenza.
4. All'esercizio dell'attività professionale, svolto nell'ambito dell'attività istituzionale, (a titolo esemplificativo la partecipazione a commissioni, all'esame di stato per l'abilitazione), non è riconosciuto alcun CFP.
5. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del

Consiglio del Collegio di appartenenza, sentito il Consiglio Nazionale Geometri, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

6. La partecipazione a corsi specialistici, che potranno essere articolati in due fasi, di cui la prima con obbligo di superamento dell'esame di ammissione per la verifica della capacità dell'iscritto di iscrizione a tale corso, mentre la seconda comporterà l'esame finale.
7. È auspicabile che l'iscritto, durante la propria attività professionale, partecipi ad almeno un corso di formazione specialistica ogni tre anni di attività professionale svolta. Tali corsi, oltre all'accREDITAMENTO di CFP sopra definiti, produrranno il rilascio di un certificato di specializzazione (solo in caso di avvenuto superamento dell'esame obbligatoriamente previsto) avente valore in sede Provinciale (salvo estensione in sede regionale o nazionale, in relazione agli specifici criteri individuati) e di cui l'iscritto potrà esporre nelle proprie credenziali professionali.

TITOLO III

APPLICAZIONE

Articolo 9 *Applicazione*

1. Ogni «iscritto» sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione.
2. Ogni «iscritto» potrà documentare, previa comunicazione al Presidente di Collegio l'attività di formazione effettivamente svolta nel “*Registro della formazione professionale continua*” predisposto dal Consiglio Nazionale Geometri su supporto informatico (www.cng.it).
3. Il Presidente del Collegio o delegato del Consiglio su istanza del Presidente, dovrà vigilare, con i mezzi ritenuti più opportuni, su quanto dichiarato dall'iscritto anche mediante richiesta di chiarimenti e/o documentazione comprovante quanto dichiarato dall'iscritto. È onere dell'iscritto documentare quanto dichiarato nella scheda personale del Registro della Formazione Professionale Continua.
4. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (*curriculum*) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico
5. Il Collegio valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto attività di formazione continua professionale, nel periodo che precede l'obbligatorietà.

Articolo 10 *Periodo formativo*

1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo Professionale.
-

Articolo 11

Livello minimo di formazione

1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:
 - dal 1° all'8° anno d'iscrizione almeno cinquanta (50) CFP biennali (ogni due anni) con almeno venti CFP ogni anno;
i neo iscritti che seguiranno, nei primi 3 anni di iscrizione all'Albo, il percorso formativo assistito appositamente predisposto dal Collegio avranno diritto a particolari condizioni a costi agevolati;
 - dal 9° al 20° anno d'iscrizione sessanta (60) CFP triennali (ogni tre anni) con almeno dieci CFP ogni anno;
 - dal 21° al 35° anno d'iscrizione cento (100) CFP quinquennali (ogni cinque anni) con almeno dieci CFP ogni anno.
2. L'iscritto al termine del periodo formativo di riferimento di cui al comma che precede, presenta al Collegio di appartenenza una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta formazione continua professionale allegando copia della scheda personale del *“Registro della formazione continua professionale”* e documentazione attestante i percorsi formativi svolti.
3. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dal Consiglio del Collegio, al termine dei periodi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

Articolo 12

Sospensione

1. Il Presidente del Collegio, su istanza dell'iscritto, rilascia una certificazione finalizzata alla sospensione del rispetto dei CFP minimi annuali per un determinato periodo nei casi di seguito specificati:
 - a) maternità, grave malattia o infortunio
 - b) altri casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo a partire dal 1° gennaio 2010 secondo quanto prescritto dal codice deontologico.
2. Ciascun Collegio potrà avviare le procedure obbligatorie per la formazione continua obbligatoria per i propri iscritti.
3. Il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio Nazionale Geometri valuterà i risultati della formazione ed eventualmente potrà adottare correttivi e/o modificazioni al presente regolamento che dovranno essere approvate entro il 31 dicembre 2009.

4. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua

Articolo 14

Norma transitoria

1. Gli iscritti alla data del 1° gennaio 2010 saranno tenuti, con riferimento agli anni di iscrizione all'Albo maturati, al rispetto dei previsti CFP minimi annuali.
 2. Gli eventi formativi di cui all'articolo 6 comma 1 iniziati nell'anno 2006 e conclusi nell'anno 2007 sono validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali indicati all'articolo 8 comma 1.
-

ALLEGATO “A”

NORMA DI ATTUAZIONE

SETTORI DISCIPLINARI / DISCIPLINE DEGLI EVENTI FORMATIVI

TOPOGRAFIA

Geotopocartografico e Catastale

VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

E DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Estimativo immobiliare

Attività peritale

Conciliazione

AMMINISTRAZIONE IMMOBILI

Corso teorico pratico per Amministratori di Condominio

AMBIENTE

Parchi nazionali - Aree Protette

Ingegneria Naturalistica

Valutazione Impatto Ambientale

Edilizia sostenibile - Bioedilizia

EDILIZIA

Progettazione antisismica

Rendimento energetico in edilizia

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili - Aggiornamento

Sicurezza nei luoghi di lavoro - Responsabili ed Addetti
dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP-ASPP)

Acustica nell'Edilizia

AGRICOLTURA

Usi civici

DIRITTO

La disciplina legale e fiscale delle successioni

La disciplina delle privacy nello studio tecnico



Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna

Via della Beverara, 9 - Bologna

Tel. 051.23.56.26 - Fax 051.26.68.32

collegio@collegiogeometri.bo.it

www.collegiogeometri.bo.it
